



N. 886 / 2022 Ruolo gen.

**TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta

D A

MOVIMENTAL SOCIETA' COOPERATIVA rapp. e dif. giusta procura in atti dagli Avv. FARINA SALVATORE e SPOLVERATO GIANLUCA;

RICORRENTI

CONTRO

INPS rapp e dif dall'Avv SERRELLI SUSANNA

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI

Con ricorso depositato in data 28/02/2022 –qui da intendersi integralmente richiamato- la società ricorrente ha contestato il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2020011962 del 20.10.2021 concludendo in via principale per il suo annullamento ed in via subordinata per la riduzione delle somme ingiunte; instauratosi il contraddittorio si è costituito l'INPS che ha concluso per il rigetto della domanda; concessi termini per note la causa è stata rinviata all'udienza 8.2.23 - sostituita ex art 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte- ed all'esito decisa con la presente sentenza

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il verbale impugnato –qui da intendersi trascritto- gli ispettori INPS hanno disposto l'inquadramento della società ricorrente, ai fini contributivi, nel settore industria, hanno riqualificato i rapporti intercorsi tra la maggioranza dei soci e la cooperativa e le hanno ingiunto il pagamento di somme interessi e sanzioni a titolo di contributi lavoratori dipendenti dal gennaio 2016 ad aprile 2021;

Sotto il profilo dell' inquadramento della cooperativa nel settore industria, parte ricorrente ha sostenuto di aver diritto ad essere iscritta alla gestione speciale artigiana sostenendo di poter mantenere la suddetta qualifica per il fatto di aver meno di otto lavoratori dipendenti, ha inoltre sostenuto che la perdita del beneficio dell'iscrizione nel registro delle imprese artigiane poteva avere valenza soltanto per il futuro in ragione dell'efficacia vincolante dell'iscrizione medesima e del principio di cui all'art 21 nonies legge 241/1990 (cfr ricorso paga 45 e ss)

Le deduzioni di parte ricorrente sono sul punto infondate;



L'art 4 della legge 443 1985, attualmente vigente, fissa infatti i limiti dimensionali dell'impresa artigiana, per le imprese di trasporto, in un massimo di 8 dipendenti precisando che, ai fini del calcolo del suddetto limite, vanno computati anche i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana (*“L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti: d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti) ...Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma: 4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana; l'art 5 co 4 consente poi il superamento dei suddetti limiti soltanto per tre mesi e sino ad un massimo del 20% (‘Le imprese artigiane, che abbiano superato, fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'art. 4, mantengono l'iscrizione all'albo di cui al primo comma del presente articolo.)*

Gli ispettori hanno pertanto correttamente reinquadrato la Movimental, ai fini previdenziali, nel settore industria in quanto risulta documentato, e non contestato, che la cooperativa, già dal novembre 2013 (periodo in cui aveva 23 soci) aveva ampiamente superato i limiti dimensionali previsti per le imprese artigiane di trasporto e che da quella data in poi aveva costantemente mantenuto un numero di soci lavoratori eccedente i limiti dimensionali (al 12.03.2021 erano pari a 129 a fronte degli 8 previsti dalla legge)

L'inquadramento disposto dagli ispettori ex tunc è stato parimenti corretto in quanto, per un verso, la classificazione dell'impresa agli effetti previdenziali non è impedita dall'avvenuta iscrizione nell'albo delle imprese artigiane che ha valore meramente indiziario (cfr Cass Civ 24555/2016; 2090/1998) e perché, per altro verso, al tempo in cui la società apriva una posizione all'INPS (aprile 2015) già non possedeva i requisiti dimensionali per poter beneficiare della classificazione ai fini previdenziali come impresa artigiana e pertanto, poiché l'errata iscrizione è dipesa da dichiarazioni inesatte da parte della stessa Movimental, non opera l'irretroattività della classificazione (cfr Cass Civ 3460 2018, 4251/2006);

Parte ricorrente ha contestato il verbale ispettivo anche nella parte in cui gli ispettori hanno ritenuto che la maggior parte dei soci non avesse diritto all'iscrizione nella gestione artigiana ed ha dedotto che i soci della Movimental andavano ritenuti imprenditori perché negarne la qualifica per mancanza di elementi formali violava le disposizioni di cui all'art 2082 c.c. (ricorso pag 24 e ss)-

Sebbene il mancato possesso di requisiti formali non escluda, in astratto, che i soci della ricorrente possano comunque esser ritenuti “imprenditori”, la Movimental non ha offerto, nel corso del giudizio, elementi per poter ritenere che invece i soci fossero degli imprenditori -quanto meno di fatto-;

La ricorrente, pur avendo diffusamente sostenuto che i soci di Movimental avevano scelto di gestire attraverso la cooperativa la loro attività imprenditoriale al fine di accedere a finanziamenti, di acquistare automezzi, di negoziare contratti di autotrasporto, e che la cooperativa era soltanto lo strumento che utilizzavano per realizzare la loro attività imprenditoriale, non ha allegato alcun documento per dimostrare che i soci fossero di fatto degli imprenditori, che avevano stipulato in proprio contratti di trasporto, che avevano acquistato automezzi (prima o anche dopo aver aderito alla Movimental) né ha allegato altra documentazione dalla quale poter dedurre che i soci della Movimental aderivano alla cooperativa perché imprenditori e non soltanto perché alla ricerca di condizioni di lavoro migliori di quelle godute in precedenza –cfr dichiarazioni rese in sede ispettiva da Bissi Matteo, Kolami Klodian, Cotruda Oleg prod INPS-;

Movimental ha anche sostenuto (cfr ricorso pag 21) che i soci le affidavano i capitali in loro possesso *“per l'acquisto di un automezzo ad un prezzo vantaggioso”*, con l'accordo che in caso di uscita dall'associazione il mezzo sarebbe tornato nella proprietà del socio, venendo meno il vincolo societario” ma anche in questo caso non ha allegato documenti a sostegno delle proprie deduzioni né la circostanza può essere provata per testimoni, in quanto comunque in contrasto con i contratti



individuali che i soci stipulavano con la cooperativa, che prevedevano, all'art 11, l'obbligo per i soci di restituire tutto il materiale ricevuto in uso dalla cooperativa allo scioglimento del rapporto di lavoro ed associativo (cfr contratti individuali prod ricorrente);

D'altro canto, seppure le disposizioni statutarie e quelle contenute nei contratti individuali dichiarano che la *“prestazione dei soci operatori in favore della società avverrà in forma di collaborazione autonoma artigiana”* le pattuizioni relative al modo in cui i soci dovevano eseguire le prestazioni lavorative (che si impegnavano a rendere in favore della cooperativa) erano tali da comprimere la (solo affermata) autonomia dei soci in quanto gli stessi, aderendo alla cooperativa, avrebbero comunque potuto eseguire *“lavori in proprio”* solo con la *“preventiva autorizzazione all'organo amministrativo”* della cooperativa ed erano tenuti ad agire impiegando *“le proprie capacità”* (e non la propria organizzazione imprenditoriale, di fatto inesistente) senza possibilità di delegare a terzi l'esecuzione dei trasporti loro affidati dalla cooperativa stessa (cfr regolamento e contratti individuali prod ricorrente)

Movimental ha contestato il verbale anche nella parte in cui gli ispettori hanno ricondotto i rapporti dei soci con la cooperativa alla disciplina di cui all'art 2 dlgs 81/2015, assumendo che l'autonomia delle prestazioni rese dai soci emergeva non solo dalle previsioni regolamentari e dei contratti stipulati con i soci (ricorso pag 27 e ss) ma anche dalle concrete modalità di svolgimento dei rapporti; evidenziava che gli stessi ispettori avevano riconosciuto il fatto che la cooperativa non aveva alcun ruolo nella fase esecutiva del servizio di trasporto, che i soci gestivano autonomamente il loro tempo di lavoro e sostenevano i rischi della loro attività -in quanto il compenso che ricevevano erano condizionati al pagamento da parte delle committenti- (cfr ricorso pag 9 e ss) e che c'erano altri elementi, che non erano stati valorizzati dagli ispettori, (cfr ricorso pag 12 e ss) che pure dimostravano che i soci erano autonomi -ovvero il fatto che ognuno di loro sceglieva il mezzo che riteneva più idoneo alla sua attività di impresa, provvedeva alle riparazioni del veicolo, ne sosteneva il costo e ne diventava proprietario alla fine del rapporto associativo -;

Tanto premesso si osserva che le conclusioni cui sono giunti gli ispettori circa la riconduzione dei rapporti intercorsi tra i soci e la cooperativa alla collaborazione di cui all'art. 2 d.lgs. n. 81/2015 sono state corrette in quanto i soci della Movimental non risultano aver reso prestazioni caratterizzate dall'autonomia poiché i ristretti margini di autodeterminazione di cui disponevano erano comunque esclusivamente funzionali all'efficientamento delle attività connesse alla consegna delle merci svolte dalla cooperativa

Le collaborazioni rese dai soci (solo apparenti) della Movimental erano infatti esclusivamente personali e continuative, e questa circostanza, neanche contestata da Movimental, emerge con tutta evidenza dal verbale ispettivo nel quale diffusamente vengono evidenziate le caratteristiche delle prestazioni rese dai soci tenendo conto dello statuto, dei contratti stipulati dalla cooperativa con i terzi committenti e con i soci stessi; appare in ogni caso opportuno evidenziare in questa sede nuovamente che tanto i contratti stipulati dalla Movimental con terzi soggetti escludevano la possibilità che le attività affidate alla Movimental venissero eseguite da terzi vettori (e quindi, in ipotesi, dalle imprese di soci) tanto il regolamento della cooperativa (ed i contratti individuali) escludevano il diritto dei soci di delegare a terzi l'esecuzione dei lavori che ricevevano a loro volta dalla cooperativa che dovevano pertanto svolgere personalmente;

La Movimental indicava ai soci la prestazione da rendere e stabiliva assieme ai clienti-committenti, in maniera puntuale e dettagliata nei programmi, piani operativi, ordini e documenti di trasporto anche *“le modalità operative e le condizioni di esecuzione degli incarichi di trasporto, distribuzione e consegna delle merci”*, -come evidenziato in maniera diffusa ed analitica nel verbale ispettivo che sul punto non è stato oggetto di alcun rilievo specifico da parte della ricorrente-; d'altro canto i contratti individuali ribadivano quest'obbligo imponendo al socio lavoratore di eseguire il trasporto assegnato nel rispetto delle modalità stabilite fra cliente e committente (art 5 punto 7 dei contratti individuali);



L'autonomia di cui i soci godevano, e che ad avviso della ricorrente dovrebbe portare ad escludere la riconducibilità dei rapporti intercorsi tra la Movimental alle collaborazioni eterodirette, era, in concreto quella di non esser controllati dalla cooperativa in relazione ai tempi che impiegavano per eseguire i trasporti e quella di doversi/potersi interfacciare direttamente con i clienti-committenti nell'eseguire i trasporti; questi aspetti della prestazione che i soci rendevano, evidenziati anche dagli ispettori, non escludono l'eterodirezione del lavoro svolto dai soci né il collegamento funzionale delle prestazioni che gli stessi rendevano con l'obiettivo perseguito dalla Movimental (ovvero l'esecuzione dei trasporti che la cooperativa concordava con le committenti) in quanto non solo l'autonomia di orario di cui beneficiavano i soci era limitata –perché dovevano comunque tener conto delle esigenze della cliente committente anche in relazione ai tempi del trasporto stesso- ma anche perché il confronto diretto dei soci con le committenti era funzionale a che il trasporto avvenisse rispettando tempi e modi della prestazione già concordata “a monte” dalla cooperativa con i suoi clienti; d'altro canto se i soci avessero davvero posseduto margini di autonomia nella gestione della “fase esecutiva” dei trasporti, e non fossero stati invece dei meri “esecutori” dei trasporti che venivano loro comandati, neanche si spiegherebbe il perché, a livello statutario, si imponesse loro di comunicare alla cooperativa “la mancata prestazione lavorativa” comportante “modifiche ai termini pattuiti nel contratto individuale o successivamente definiti” a pena del “ *rimborso di ogni onere e spesa collegata al mancato rispetto dell'obbligo di comunicazione*, ivi compreso il rimborso per eventuali sanzioni poste a carico della cooperativa per la violazione delle conseguenti norme in materia di *adempimenti cui la Cooperativa era tenuta*”. (art 22 statuto)

Il fatto poi che i soci ricevevano compensi incerti nell'an oltre che nel quantum (ma comunque stabiliti con periodicità mensile cfr art 6 contratto individuale) è circostanza che non solo non indica l'autonomia degli stessi ma che descrive piuttosto la condizione di debolezza in cui si trovavano i soci della Movimental che, nella speranza di trovare condizioni di lavoro migliori di quelle che avevano avuto in precedenza (cfr dichiarazioni Bissi Matteo, Kolami Klodian, Cotruda Oleg prod INPS) aderivano alla cooperativa accettando le condizioni che la stessa imponeva per poter lavorare; allo stesso modo il fatto che i soci utilizzati da Movimental per eseguire i trasporti dovessero sostenere tutti i costi variabili legati ai trasporti -compresi quelli della manutenzione dei veicoli- è circostanza che non solo non incide sul tipo di prestazione che in concreto veniva richiesta/ comandata loro ma che descrive anch'essa la condizione di debolezza dei soci i cui compensi erano costellati da continue e numerosissime decurtazioni da parte della cooperativa;

Si osserva infine che, anche a voler ritenere dimostrato che i soci potevano “scegliere” il mezzo che conducevano e che alcuni di loro pagavano le rate di leasing dei mezzi che “avevano scelto” queste circostanze non escluderebbero comunque l'eterodirezione della prestazione che rendevano che rimaneva comunque all'interno del perimetro delineato dalla Movimental con i clienti committenti;

Il verbale non è censurabile anche nella parte in cui gli ispettori hanno richiesto la contribuzione omessa con decorrenza gennaio 2016 tenendo conto della recente giurisprudenza di legittimità che si è espressa sulla portata applicativa dell'art 2 dlgs 81/15 che ha evidenziato come “ai fini dell'individuazione della nozione di etero-organizzazione, rilevante per l'applicazione della disciplina della subordinazione, è sufficiente che il coordinamento imposto dall'esterno sia funzionale con l'organizzazione del committente, così che le prestazioni del lavoratore possano, secondo la modulazione predisposta dal primo, inserirsi ed integrarsi con la sua organizzazione di impresa” in quanto l'unilaterale determinazione anche delle modalità spazio-temporali della prestazione (prevista nel testo di legge prima della modifica del 2019) andava intesa comunque, anche nell'originale testo normativo, soltanto come una possibile, ma non necessaria, estrinsecazione del potere di etero-organizzazione (cfr Cass Civ 1663 2020) sottolineando come l'art 2 del dlgs 81/2015 è norma volta a svelare possibili fenomeni elusivi delle tutele previste per i lavoratori che trova applicazione, sia nel vecchio che nel nuovo testo, quando vi sia stata etero-organizzazione, accompagnata dalla personalità e dalla continuità della prestazione con la



conseguenza che vi è eterorganizzazione, rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina della subordinazione, anche quando il committente si limiti a determinare unilateralmente il quando e il dove della prestazione personale e continuativa;

Non può trovare accoglimento la richiesta di parte ricorrente di dichiarare non dovute le sanzioni elevate dall'INPS -in ragione della propria dedotta buona fede- in quanto la ricorrente non risulta aver tenuto un comportamento corretto nei confronti dell'Ente previdenziale avendo essa stessa posto in essere un meccanismo artificioso finalizzato ad ottenere inquadramenti previdenziali non corretti;

Il ricorso va respinto anche nella parte in cui parte ricorrente deduce la violazione del ne bis in idem considerando che dai documenti depositati in giudizio non risulta la definizione di accertamenti ai fini previdenziali nei confronti della società ricorrente per il medesimo periodo oggetto accertamento in quanto l'accertamento del 10.7.2019 dell'ispettorato di Novara non risulta essersi concluso -ed appare comunque relativo alla posizione del solo Sig Nafliu Daniel- e quello I.N.P.S. sede Bologna del 16.7.2019 non contiene alcun accertamento di regolarità contributiva nei confronti della Movimental in quanto nello stesso si legge che "al fine di verificare la regolarità del personale impiegato presso l'unità operativa di Imola " è stato richiesto al l.r.p.t. della ricorrente l'esibizione di documentazione per il giorno 11.9.2019 (che la Movimental neanche ha dimostrato di aver fatto pervenire all'Ente) ;

Si osserva ancora che non è possibile detrarre dai contributi richiesti alla Movimental quanto già versato dai soci alla gestione artigiani in quanto la eventuale "compensazione" dei contributi versati dai soci potrà avvenire solo qualora ognuno di loro deciderà di non chiederne il rimborso all'Ente e di optare espressamente per tale scomputo;

Va infine osservato che è apparso superfluo, ed influente ai fini della decisione, ordinare all'INPS l'esibizione di tutte le dichiarazioni rese dai soci lavoratori in sede ispettiva in quanto le dichiarazioni dei soci concretamente richiamate in verbale e poste a (parziale) fondamento dell'accertamento ispettivo risultano allegate in giudizio e corrispondono a quelle rese dai "soci" Bucci, Kolami; D'Amato; Cotruta Oleghe (cfr prod INPS)

Il ricorso va pertanto integralmente respinto;

Ogni altra questione resta assorbita;

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 886 2022

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dall'INPS che liquida in euro 5.000,00 per compensi oltre accessori di legge

Nocera Inferiore 14/03/2023

Il Giudice

Dott.ssa Raffaella Caporale

